

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

Art. 1

È istituito nel Comune di Zibido San Giacomo il Comitato Gemellaggi.

Art. 2

L'Amministrazione comunale rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Il Comitato, che è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale, persegue i seguenti obiettivi e svolge le seguenti funzioni:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Zibido San Giacomo con Enti Territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni dei gemellaggi ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo;
- sviluppare gli incontri ed i rapporti tra i cittadini, l'incontro e l'integrazione tra culture, educazioni, tradizioni, realtà economiche e sociali di altri paesi, mantenendo i contatti con i comitati degli altri paesi gemellati.

Art. 3

Il Comitato è aperto a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. E' composto da tutti coloro che intendono farne parte per espressa dichiarazione che siano residenti nel Comune di Zibido San Giacomo o che abbiano con il territorio comunale un rapporto qualificato e un vincolo reale e duraturo per ragioni di lavoro, di studio o altro

All'interno del Comitato dovrà essere individuato un Direttivo con il compito di coordinare le attività del Comitato stesso e di interfacciarsi con l'Amministrazione comunale nella gestione delle attività di gemellaggio.

Il Direttivo è composto dal Presidente del Comitato designato dal Sindaco e da massimo 5 membri proposti dagli aderenti al Comitato e nominati dalla Giunta Comunale.

Il direttivo provvederà al suo interno ad individuare un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Alle riunioni del Direttivo possono partecipare il Sindaco e l'Assessore/consigliere delegato.

Art. 4

La decadenza di uno o più componenti del Direttivo avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza non giustificata (più di 3 consecutive);
- c) per revoca motivata da parte della Giunta comunale;

Art. 5

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per le attività di carattere amministrativo si avvale delle strutture comunali.

Art. 6

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta all'interno del Comitato.

Art. 7

Al fine di garantire al Comitato una certa continuità che consenta di mantenere e sviluppare i rapporti con l'altro Paese al di là delle sospensioni delle attività istituzionali nelle ipotesi di rinnovo del Consiglio comunale, il Direttivo e il Presidente del Comitato gemellaggi decadono con lo scadere del mandato elettorale del Sindaco e della Giunta comunale che li ha nominati ma restano in carica, *in prorogatio*, fino alle nuove individuazioni, salvo eventuali revoche o modifiche regolamentari del Comitato.